



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/094/CU/C7

Consegnato nella
seduta del
12 novembre 2009



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA "REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 30
APRILE 1999, N. 162, IN PARZIALE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2006/42/CE, RELATIVA ALLE MACCHINE E CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI"**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 novembre 2009 ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative riportate nel Documento in allegato.

Roma, 12 novembre 2009

Testo originale	Testo modificato	Commento
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>Vista la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;</p> <p>Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;</p> <p>Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994</p>	<p>Le modifiche sono evidenziate in <i>grassetto corsivo</i> Gli inserimenti sono <u>sottolineati</u> Le cancellazioni sono barrate</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>Vista la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;</p> <p>Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;</p> <p>Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994</p>	



ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche

ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche



europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

ART. 1 (Finalità)

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 2 (Modifiche all'ari. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

ART. 1 (Finalità)

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 2 (Modifiche all'ari. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:



"Art.1 (Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- b) gli ascensori da cantiere;
- c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

"Art.1 (Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Gli ascensori apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- b) gli ascensori da cantiere;
- c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

Questa inclusione è in contrasto con la definizione di ascensore di cui all'art. 2 comma 1 lett. a, modificata dall'art. 3, in quanto in quest'ultima una delle caratteristiche distintive degli ascensori è che si spostano lungo guide rigide, mentre qui si includono quelli che non si spostano lungo guide rigide. La modifica proposta contiene esattamente il testo del secondo comma dell'art. 24 della Direttiva 2006/42/CE, certamente più chiaro e non in contrasto con la definizione di ascensore.

- g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- l) i treni a cremagliera;
- m) le scale mobili e i marciapiedi mobili."

ART. 3 (Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

- 1) di persone,
- 2) di persone e cose,
- 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi

- g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- l) i treni a cremagliera;
- m) le scale mobili e i marciapiedi mobili."

ART. 3 (Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

- 1) di persone,
- 2) di persone e cose,
- 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi

senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;»

b-bis) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;»;

c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;»

b-bis) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;»;

c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

~~d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;~~

La definizione di commercializzazione riportata, pur essendo sostanzialmente uguale a quella già contenuta del DPR 162/99 non è aderente a quella della Direttiva 95/16/CE e non tiene conto delle caratteristiche degli

<p>e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;</p> <p>f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p> <p>g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con l'indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai</p>	<p><u>d) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;</u> <u>per commercializzazione di un componente di sicurezza si intende la la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;</u></p> <p>e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;</p> <p>f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p> <p>g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con l'indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai</p>	<p>ascensori. La definizione riportata è quella già riportata nella Direttiva 95/16/CE, a cui è aggiunta la definizione di commercializzazione di componente di sicurezza.</p>
--	--	--



<p>requisiti essenziali di sicurezza;</p> <p>h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore, del montacarichi, dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s o del componente di sicurezza;</p> <p>i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; <p>l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di formazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati</p>	<p>requisiti essenziali di sicurezza;</p> <p>h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore, del montacarichi, dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s o del componente di sicurezza;</p> <p>i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; <p>l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di formazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati</p>	<p>Nel Capo I si fa riferimento solo agli ascensori e ai componenti di sicurezza (oggetto della Direttiva), mentre la messa in servizio di montacarichi e di altri apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensori la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s riguarda il Capo II (oggetto di regolamentazione nazionale sull'esercizio). L'inserimento di questi ultimi in questo punto genera confusione; casomai può essere opportuno richiamarli nel capo II.</p>
---	--	--



<p>nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;</p> <p>m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.</p> <p>ART. 4 (Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 11(Ambito di applicazioni)</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, in servizio privato.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:</p>	<p>nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;</p> <p>m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.</p> <p>ART. 4 (Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 11(Ambito di applicazioniei)</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:</p>	<p>Errore di digitazione</p> <p>Errore di digitazione</p>
---	--	---



- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- e) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg."

ART. 5 (Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui

- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- e) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg."

ART. 5 (Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui



<p>all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, contiene:</p> <p>a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;</p> <p>b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;</p> <p>c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>d) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;</p> <p>f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.</p>	<p>all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, contiene:</p> <p>a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;</p> <p>b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;</p> <p>c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>d) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 <u> del decreto ministeriale n. 37 del 22/01/2008</u>, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;</p> <p>f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.</p>	<p>Errore di digitazione</p> <p>La legge 46/90 è stata abrogata ed è stata sostituita dal D.M. 37/2008.</p>
---	---	---



<p>3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.</p> <p>4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.</p> <p>5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.</p> <p>6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.</p>	<p>3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.</p> <p>4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.</p> <p>5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.</p> <p>6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.</p>	
---	---	--



<p>7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p><u>ART. 5 bis (Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</u></p> <p><u>1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».</u></p>	<p>La modifica dell'art. 13 si rende necessaria per coerenza con tutte le altre modifiche riportate nel capo II. In assenza di questa modifica, conseguirebbe che l'obbligo di far verificare agli ingegneri riguarderebbe solo gli ascensori e montacarichi e non gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s.</p>
<p>ART. 6 (Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».</p> <p>ART. 7 (Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'art. 15, comma 1, del decreto del</p>	<p>ART. 6 (Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».</p> <p>ART. 7 (Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'art. 15, comma 1, del decreto del</p>	



Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s,».

ART. 8 (Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Libretto e targa)

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3,

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s,».

ART. 8 (Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Libretto e targa)

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3,



<p>lettera e) del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.</p> <p>2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.</p> <p>3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:</p> <p>a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;</p> <p>b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;</p> <p>c) numero di matricola;</p> <p>d) portata complessiva in chilogrammi;</p> <p>e) se del caso, numero massimo di persone. "</p> <p>ART. 9 (Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)</p>	<p>lettera e) del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.</p> <p>2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.</p> <p>3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:</p> <p>a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;</p> <p>b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;</p> <p>c) numero di matricola;</p> <p>d) portata complessiva in chilogrammi;</p> <p>e) se del caso, numero massimo di persone. "</p> <p>ART. 9 (Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)</p>	
--	--	--



1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

ART. 10 (Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

ART. 10 (Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di



previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2 commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto interministeriale 13 febbraio 2004, concernente "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'alt. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52" resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo".

ART. 11 (Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162)

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di

previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2 commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto interministeriale 13 febbraio 2004, concernente "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'alt. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52" resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo".

ART. 11 (Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162)

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di



<p>persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».</p> <p>ART. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».</p> <p>ART. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.</p>	
---	---	--

Roma, 12 novembre 2009

